

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Trevignano

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA
"POSTUMIA 2"

SECONDO AMPLIAMENTO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

C03

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Data: Ottobre 2019 Cod.: 1423/16

Committente



postumia cave s.r.l.

Viale delle Fosse, 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Studio Tecnico Conte & Pegorer

ingegneria civile e ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO

e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it

tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01

INDICE

1	PREMESSA	3
2	PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) (1991)	4
2.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI	4
2.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	6
2.3	CONCLUSIONI	7
3	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	8
3.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI	8
3.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE	12
3.3	CONCLUSIONI	12
4	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)	13
5	PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)	18
6	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	20
6.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI	20
6.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	21
6.3	CONCLUSIONI	23
7	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE – PIANO D’AMBITO (A.T.O. – P.A.)	24
8	SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)	26
9	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)	29
9.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI	30
9.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE	30
9.3	CONCLUSIONI	31
10	PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)	32
11	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)	33
11.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI	34
11.2	CONCLUSIONI	35
12	CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO	36
13	PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2007/2012	38
14	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI	39
14.1	ELABORATO A: NORMATIVA DI PIANO	40
14.2	ELABORATO D: PROGRAMMI E LINEE GUIDE - CRITERI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	42
14.2.1	<i>Descrizione dei criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento</i>	43
14.2.2	<i>Vincolo paesaggistico</i>	44
14.2.3	<i>Pericolosità idrogeologica</i>	45
14.2.4	<i>Vincolo storico ed archeologico</i>	48
14.2.5	<i>Vincolo ambientale</i>	49
14.2.6	<i>Protezione delle risorse idriche</i>	51
14.2.7	<i>Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità</i>	56
14.2.8	<i>Altri vincoli ed elementi da considerare</i>	57
14.2.8.1	Legge Regionale 61/1985 - Legge Regionale 11/2004	57
14.2.8.2	Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici	58
14.2.8.3	Accessibilità dell'area	60
14.2.8.4	Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare	62
14.2.8.5	Siti soggetti ad erosione	63
14.2.8.6	Siti soggetti a rischio di incendi boschivi	63
14.2.8.7	Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980	64
14.3	ELABORATO D: PROGRAMMI E LINEE GUIDE – LOCALIZZAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI	64
14.3.1	<i>Discarica per rifiuti inerti</i>	64
14.4	CONCLUSIONI	66
15	PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)	67
16	CONSORZI DI TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI	69
17	LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI	74
18	VERIFICA DELLA COLLOCAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2003	76
18.1	AREE IN CUI NON È CONSENTITA L'UBICAZIONE DI DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI	76
18.2	CONDIZIONI LOCALI DI ACCETTABILITÀ	82
19	ALTRI VINCOLI	84
20	CONCLUSIONI	85

1 PREMESSA

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Sono di seguito analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli, le tutele e le prescrizioni che insistono sull'area, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dell'opera in progetto.

2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) (1991)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (1991) costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione regionale, in conformità con le indicazioni della programmazione socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Esso è lo strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici del Veneto.

Il P.T.R.C. ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.

Il P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 1986, e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).

Il nuovo P.T.R.C. non è ancora stato approvato dalla Regione Veneto e, quindi, persiste il valore giuridico del P.T.R.C. del 1991.

2.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1: “DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI”.
 - ◊ Fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 N. di A.).

Le Norme di Attuazione all'articolo 12 “*Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche*”, attuando il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) inseriscono la fascia di ricarica degli acquiferi tra le aree a più elevata vulnerabilità ambientale ed indicano che in quest'area “*è vietato l'insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici*”.

e di imprese di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia prevista la possibilità di idoneo trattamento”, inoltre “è fatto divieto di scaricare direttamente anche le acque di raffreddamento nel sottosuolo e nelle falde acquifere.”

Presso la discarica è presente un edificio ufficio e servizi dotato di sistema di raccolta delle acque nere, realizzato ai sensi della normativa comunale. Il progetto non prevede la realizzazione di altri fabbricati o altre strutture che producono acque reflue e nuovi scarichi fognari. Il percolato prodotto dai rifiuti conferiti è raccolto ed accumulato in vasche a tenuta in attesa di essere smaltito come normativa. Le acque incontaminate della coltre finale smaltite, attraverso un sistema opportunamente dimensionato, che prevede la dispersione tramite trincee disperdenti poste a piano di campagna e sul fondo cava.

- TAVOLA 2: “AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 3: “INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO”

◊ Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 N. di A.)

L'art. 23 “*Direttive per il territorio agricolo.*” delle Norme Tecniche di Attuazione riporta “*Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.*” Nel punto d. “*al recupero dal degrado ambientale*” è precisato: “*Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio le cave*”.

L'intervento consta nell'ampliamento di una discarica per rifiuti inerti operato nell'ambito di una cava e non prevede la sottrazione di terreno agricolo.

- TAVOLA 4: “SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO E ARCHEOLOGICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 5: “AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI MASSIMA TUTELA PAESAGGISTICA”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 6: “SCHEMA DELLA VIABILITÀ PRIMARIA - ITINERARI REGIONALI ED INTERREGIONALI”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 7: “SISTEMA INSEDIATIVO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 8: “ARTICOLAZIONE DEL PIANO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 9: “AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA”

(elenco dettagliato delle aree sotto tutela)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 10: “VALENZE STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

2.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'art. 51 “*Valutazione di Impatto Ambientale*” delle Norme Tecniche di Attuazione specifica: “*Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla vigente legislazione le località sottoelencate sono da considerare:*

1. Zone ad alto rischio:

- *la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;*

Si tratta, come citato, di una prescrizione per gli Studi di Impatto Ambientale. Da notare che il Piano di Tutela delle Acque, redatto in periodo successivo al P.T.R.C., prende in considerazione le *zone di protezione*, intese come *aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura*, dettando specifiche prescrizioni.

2.3 CONCLUSIONI

Dall'analisi delle altre tavole non emergono indicazioni che possono precludere la realizzazione del progetto; l'area d'intervento non rientra in ambiti naturalistici – ambientali e paesaggistici di livello regionale (tavola 2) e ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica (tavola 5).

Dall'esame effettuato si evidenzia, inoltre, la funzione di indirizzo del P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

La documentazione del Piano, articolata secondo le tematiche individuate dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio*" e dagli Atti di Indirizzo regionali, contempla anche il "*Rapporto Ambientale*" e la "*Sintesi non Tecnica*" redatti ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale Strategica.

Il 30 giugno 2008 è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale di Treviso n. 25/66401 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che conclude il percorso progettuale, di confronto e concertazione avviato con il "Documento Preliminare" nel 2005 e proseguito con il "Progetto Preliminare" e il "Documento di Piano".

Il P.T.C.P. è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta Regionale del 23 marzo 2010, n. 1137. L'approvazione ha comportato un successivo aggiornamento degli elaborati.

Con l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Regione, la Provincia di Treviso assume di fatto le competenze relative all'Urbanistica. In pratica, la Provincia avrà il compito di approvare i Piani di Assetto del Territorio, P.A.T. e P.A.T.I. comunali, oltre che le varianti ai P.R.G. ancora in itinere e, più in generale, la gestione in materia di "*governo del territorio*".

3.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 1.1: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREE SOGGETTE A TUTELA"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1.2: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1.3: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREE NATURALISTICHE PROTETTE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 1.4: "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VINCOLI MILITARI E INFRASTRUTTURALI"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.1: "CARTA DELLE FRAGILITÀ – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRAGILITÀ AMBIENTALE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.2: "CARTA DELLE FRAGILITÀ – AREE SOGGETTE AD ATTIVITÀ ANTROPICHE"

◇ Attività antropiche: Cave attive

- TAVOLA 2.3: "CARTA DELLE FRAGILITÀ – RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 2.4: "CARTA DELLE FRAGILITÀ – CARTA DELLE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO"

◇ Agrocentaurio: Agro-centaurio

Le Norme Tecniche specificano:

Art .44 "Classificazione delle risorse culturali archeologiche"

Comma 2 "Con riferimento alle aree a rischio archeologico di cui al precedente comma il PTCP individua:

...

c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana."

Comma 3 " Ai fini di tutela dei beni di cui al comma 2, Il PTCP detta apposita normativa di indirizzo e direttiva spettando allo strumento urbanistico comunale precisare nel dettaglio,

d'intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale."

Le Norme Tecniche rimandano agli indirizzi specifici di tutela del PAT e del PI. L'intervento, tuttavia, riguarda un'area già profondamente modificata dall'intervento antropico. I lineamenti della centuriazione romana sono, quindi, andati perduti.

- TAVOLA 2.5: "CARTA DELLE FRAGILITÀ – FASCE FILTRO"

- ◇ Bacini idrografici: Sile

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 3.1: "SISTEMA AMBIENTALE NATURALE – CARTE DELLE RETI ECOLOGICHE"

- ◇ Ambiti ed elementi di interesse naturalistico – ambientale: Cave attive

- ◇ Altre componenti: Reti ecologiche – elementi: Corridoio ecologico principale

Le Norme Tecniche riportano (art. 36) che L'Amministrazione Provinciale provvede al monitoraggio di tutti i corridoi ecologici componenti la rete ecologica, ed alla manutenzione dei corridoi ecologici principali, competendo ad ogni Amministrazione Comunale la manutenzione d'ogni altro corridoio nel proprio territorio.

Le direttive sono rivolte, quindi, agli strumenti urbanistici comunali. Le prescrizioni (art. 37) riportano le opere ammesse che riguardano soprattutto il sistema vegetativo.

La discarica rientra in un contesto estrattivo in cui le caratteristiche vegetazionali e morfologiche originarie sono andate perdute e sostituite progressivamente da nuovi impianti previsti dalla ricomposizione ambientale della cava. L'ampliamento proseguirà il ripristino paesaggistico previsto dal progetto della discarica autorizzata e si integrerà a quanto previsto dalla ricomposizione della cava.

- TAVOLA 3.2: "SISTEMA AMBIENTALE NATURALE – LIVELLI DI IDONEITÀ FAUNISTICA"

- ◇ Livelli di idoneità faunistica: Medio (20 -55)

- ◇ Livelli di idoneità faunistica: Scarso (15 - 20)

- ◇ Livelli di idoneità faunistica: Nullo (0 - 15)

L'Articolo 34 delle Norme Tecniche *“Direttive per la tutela del sistema faunistico”* rimette agli strumenti urbanistici comunali il compito di predisporre le azioni per la tutela della fauna.

L'Articolo 37 *“Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone”* precisa che i comuni devono attuare, per le zone di vario livello di idoneità faunistica i seguenti obiettivi:

“ii. media idoneità: si deve assicurare tutela e conservazione del livello (medio);

iii. bassa idoneità: si deve incentivare la riqualificazione del livello (scarso);

iv. idoneità molto bassa: si deve incentivare la riqualificazione del livello (nullo).”

La discarica rientra in un contesto in cui è svolta ancora l'attività di cava; gli interventi di riqualificazione faunistica possono essere attuati considerando l'intero ambito della cava.

- TAVOLA 4.1: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.2: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – CARTA DEI CENTRI STORICI”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.3: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.4: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.5: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – MOBILITÀ SOSTENIBILE – AMBITI URBANO RURALE”

◇ Rete ecologiche: Aree nucleo, aree di completamento, corridoi secondari e principali

Vedi quanto già citato per la tavola 3.1.

- TAVOLA 4.6: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – PERCORSI TURISTICI INDIVIDUATI NEL PIANO TERRITORIALE TURISTICO”

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 4.7: “SISTEMA INSEDIATIVO–INFRASTRUTTURALE – LA GRANDE TREVISO – IL SISTEMA DEI PARCHI”

◇ Progetto della grande Treviso: Reti Ecologiche: Corridoio ecologico principale

◇ Progetto della grande Treviso: Altre componenti: Cave attive

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni in merito agli elementi citati, rispetto a quanto già indicato per la tavola 3.1.

- TAVOLA 5.1: “SISTEMA DEL PAESAGGIO – CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO E UNITÀ DI PAESAGGIO”

◇ Area a pericolosità: Cave

◇ Unità geomorfologiche: Piave di Montebelluna

Cartografia sismica della Provincia di Treviso – Mappa della Vs 30:

◇ Campo di velocità delle onde S nei primi 30 metri di profondità: 551 – 600 m/s

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

3.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di intervento in progetto.

3.3 CONCLUSIONI

L'analisi del P.T.C.P. non ha evidenziato vincoli, prescrizioni o altri elementi che possono precludere la realizzazione del progetto.

4 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione, disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio”*, che traccia *“le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale”* (comma 2, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.A.T. si compone delle seguenti fasi:

- redazione del Documento preliminare;
- concertazione;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- trasmissione del piano adottato alla Provincia con le controdeduzioni;
- approvazione.

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Trevignano è stato approvato in Conferenza di Servizi del 02/05/2012 e ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n°289 del 09/07/2012.

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- ◇ Vincoli – Vincolo sismico di 3° livello (OPCM 3274/2003) – Art. 11

L'art. 11 prescrive di riferirsi al PI per le indicazioni circa le verifiche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti: l'ampliamento della discarica non prevede nuove edificazioni. L'assetto morfologico della discarica è stato sottoposto ad apposita verifica di stabilità che prende in considerazione l'aspetto sismico.

◇ Vincoli - Zona a repulsione totale per la localizzazione degli impianti zootecnici – Art. 22

L'art. 22 prescrive che nelle “zone a repulsione” individuate non siano comunque ammessi nuovi insediamenti zootecnici. Il progetto esula dalla realizzazione di insediamenti zootecnici.

◇ Pianificazione di livello superiore – Centuriazione latente – Art. 9

L'art. 9 a riguardo della “Centuriazione latente” prescrive quanto segue:

“Negli ambiti a centuriazione latente le disposizioni di cui al precedente comma si applicano solo sugli elementi storico/testimoniali e paesistici riconducibili a tale matrice insediativa, valutata a seguito di specifica indagine storico documentale.”

Le tracce presso il sito non sono più rilevabili a causa dell'escavazione dei materiali di cava.

◇ Generatori di vincolo – Cava – Fasce di rispetto – Art. 13-20

Gli art. 13 “Norme generali sulle fasce di rispetto” e 20 “Aree interessate da cave e discariche” riportano le indicazioni per l'edificazione, per le opere pubbliche e per l'attività di cava. Interventi che esulano dal progetto in questione.

◇ Generatori di vincolo – Viabilità principale – Fasce di rispetto – Artt. 13-14.

Entro tale fascia il progetto non prevede la realizzazione di nuove strutture accetto alcune modifiche morfologiche della sistemazione finale entro il bacino di discarica già autorizzato.

• TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI

◇ Invarianti di natura ambientale - Fascia di rispetto del Canale Vittoria - Artt. 24-25-26

Le Norme di Attuazione agli articoli citati riportano le seguenti indicazioni:

“24.3. 25.3 26.3 Tali ambiti ed i loro contesti sono da considerarsi luoghi privilegiati della conservazione ambientale e della valorizzazione del turismo/escursionismo ambientale, per cui gli interventi di conservazione e/o trasformazione dovranno ispirarsi essenzialmente a tali finalità.”

La discarica è schermata da una fitta barriera arborea perimetrale. Il progetto mantiene l'attuale recinzione di cava e la fascia libera compresa fra la recinzione ed il ciglio di cava. Le opere connesse alla ricomposizione ambientale della discarica che si integrano a quelle previste dalla ricomposizione ambientale del progetto di cava, perseguono gli obiettivi prefissati dall'articolo citato.

- TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ

- ◇ Compatibilità geologica - Area non idonea - Art. 29

Come specificato all'art. 29 "*Compatibilità geologica*" la classificazione delle penali del territorio è effettuata "*ai fini edificatori*". Il progetto non prevede nuove edificazioni. Non vi sono problematiche geotecniche per la realizzazione dello stoccaggio del percolato.

- ◇ Aree di dissesto idrogeologico - Area di cava - Art. 30

L'art. 30 specifica "Aree a dissesto idrogeologico" precisa: "*30.1. Tutto il territorio comunale viene assunto come fragile dal punto di vista idrogeologico, vista la sua particolare collocazione all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, per cui particolare attenzione a tale aspetto dovrà essere tenuta nelle trasformazioni previste.*"

La progettazione ha seguito le prescrizioni della normativa di settore delle discariche.

L'articolo continua: "*30.2. Principio fondamentale regolatore di ogni azione di trasformazione territoriale è quello della invarianza idraulica, da raggiungersi anche perseguendo l'obiettivo di una impermeabilizzazione massima pari al 50% della superficie dell'intervento di nuove espansioni o di nuova edificazione.*"

La realizzazione del bacino impermeabile non incide sul regime idraulico dell'idrografia locale, in quanto le acque vengono mantenute e smaltite nell'ambito della cava.

La richiesta è accompagnata da relazione di valutazione di compatibilità Idraulica (All. A08).

"*30.3. Il PAT individua le aree di rispetto dei corpi idrici superficiali e delle aree di cava, da ritenersi inedificabili se non per opere funzionali alla manutenzione o messa in sicurezza di tali ambiti. In particolare, la possibilità di trasformazione dei luoghi e le relative procedure nelle pertinenze delle opere di bonifica sono regolate dagli articoli 132 e seguenti del R.D. 368/1904.*"

La richiesta non comporta nuova edificazione e non interviene sulla rete idrografica locale o sulle fasce di rispetto previste dai regolamenti dei Consorzi di Bonifica competente.

Le altre indicazioni dell'articolo sono dirette alla pianificazione subordinata (P.I. e P.U.A.) ed agli interventi non attinenti al progetto in questione.

◇ Zone di tutela - Fascia di rispetto del Canale Vittoria - Art. 32

Le norme di attuazione all'articolo 32 riportano le seguenti indicazioni:

“32.3. In particolare per le specifiche zone si attuano i seguenti disposti, oltre a quelli identificati nelle specifiche trasformabilità:

- *Aree di interesse storico, ambientale artistico: per le valenze storiche, artt. 7 e 8; per le valenze ambientali, art. 26;*
- *Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna: art. 26;*
- *Corsi d'acqua e specchi lacustri: artt. 21, 24 e 26;*

32.4. Sono confermati i progetti di recupero ambientale approvati ed in corso di attuazione.”

La discarica ricade in un contesto estrattivo, la ricomposizione ambientale sia della cava che della discarica riconduranno il sito ad inserirsi nell'ambiente naturale.

• TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

◇ Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. 4-1: Ambientale paesaggistica

Nelle Norme Tecniche per L'A.T.O. specificato sono riportate le indicazioni degli standards urbanistici per la nuova edificazione che non rientra fra gli obiettivi del progetto.

◇ Valori e tutele naturali – Connettività verde – Art. 46

L'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione *“Rete ecologica”* specifica gli obiettivi per la redazione del Piano degli Interventi e definisce *“connettività verde: si tratta di un sistema di connessioni lineari privilegiate, non assimilabili ai corridoi ecologici, composte da attrezzature “verdi” atte a favorire la fruizione antropica (percorsi, soste, itinerari didattici ...), la mitigazione fra funzioni diverse (schermature, fasce tampone ...), la mobilità delle specie (siepi, filari ...); loro scopo precipuo è l'aumento del livello di servizio e di fruizione degli ambiti coinvolti.”*

Si ritiene che gli obiettivi citati dal comma possano essere perseguiti attraverso gli interventi di ricomposizione ambientale della cava, attualmente in atto, e del progetto di discarica.

◇ Valori e tutele naturali - Rete ecologica - Art.46

L'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione "*Rete ecologica*" associa le cava ai "*Nodi*" della rete ecologica: "*Nodi: quali "nodi" della rete ecologica comunale vengono individuate le aree attualmente destinate a cave o ambiti soggetti a trasformazione, evidenziando in tal modo il ruolo potenziale che in sede di ripristino ambientale esse potrebbero giocare nell'ottica di una mirata rinaturalizzazione.*"

L'articolo evidenzia l'importanza della ricomposizione ambientale prevista sia dal progetto della cava sia dal nuovo progetto della discarica.

5 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che attua il Piano di Assetto Territoriale disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso, in particolare, *“è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”* (comma 3, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.I. si compone delle seguenti fasi:

- redazione del Piano attraverso la consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- approvazione del Consiglio comunale.

La prima variante del Piano degli Interventi (P.I.) di Trevignano è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 02/08/2014 e approvata con D.C.C. n. 24 del 03/06/2015.

Successivamente è stata adottata con D.C.C. n. 53 del 13/12/2016 e approvata con D.C.C. n. 9 del 20/03/2017 la seconda variante – variante commerciale - variante verde.

Nell'elaborato grafico principale sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 10A: ZONIZZAZIONE
 - ◇ Vincoli da Piano di Assetto del Territorio - Vincolo sismico di 3° livello (OPCM 3274/2003)
 - ◇ Vincoli da Piano di Assetto del Territorio - Centurazione laterale
 - ◇ Vincoli da Piano di Assetto del Territorio - Cava - Fasce di rispetto
 - ◇ Trasformabilità da Piano di Assetto del Territorio – Connettività verde;

Tali indicazioni sono già state considerate nell'analisi del P.A.T.

◇ Prescrizioni da Piano degli Interventi – Zto E2

Le norme specificano le prescrizioni per l'edificazione connessa con le attività agricole. Interventi che esulano dal progetto in questione.

◇ Criteri per la localizzazione degli insediamenti zootecnici – Zona a repulsione totale

Interventi che esulano dal progetto in questione.

6 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

La Regione ha adottato il P.T.A. con DGR n. 4453 del 29/12/2004 ed è stato approvato definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107. Sono succeduti diversi atti regionali che prodotto chiarimenti, revisioni ed integrazioni dei diversi articoli delle Norme di Attuazione.

6.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI

◇ Bacino idrografico: R002 – Sile – Regionali

Il fiume più prossimo, inserito fra i corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Sile , situato a 8,8 km a Sud.

Il fiume più prossimo, inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Brentella di Pederobba-Brentella di Padernello , situato a 1,2 km ad Est.

- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA

Grado di vulnerabilità A (Alto) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compreso tra 50 – 70 (range 0 – 100).

- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
 - ◇ Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)
- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO
 - ◇ Zone omogenee di protezione: Zona della ricarica
- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI
 - ◇ Bacino scolante nel mare Adriatico

Il sito non è collegato direttamente o indirettamente ai corpi idrici individuati quali aree sensibili.

Il sito non ricade in area sensibile

6.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'art. 15 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.

L'iter prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale delle “*direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*” e, successivamente entro 24 mesi dalla loro approvazione, i Consigli di bacino individuano le “*zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza*”.

Le delimitazioni, e i relativi vincoli, sono poi recepite e applicate dagli Enti territoriali interessati.

L'iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4:

“4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.”

Il sito in oggetto non rientra nella zona di rispetto citata.

L'art. 39 "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio"

detta precise indicazioni sulla gestione delle acque di dilavamento delle superfici scoperte facenti parte delle tipologie di insediamento rientranti nell'Allegato F delle N.T.A.

I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento dell'intero volume di acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono in considerazione i casi cui è sufficiente il trattamento della prima pioggia e la sua modalità di gestione.

Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche prescrizioni, su corpo idrico superficiale o sul suolo.

L'impianto in oggetto corrisponde alla seguente categoria riportata nell'Allegato F:

"6. Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti."

Il comma 1 recita:

"1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico"

Le acque ricadenti nel bacino di discarica sono raccolte ed inviate in apposito impianto di trattamento.

Il comma 3 prende in considerazione le aree afferenti:

"3. Nei seguenti casi:

(...)

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

(...)

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, (...)"

Il comma 1 apre alla seguente possibilità:

“La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.”

Per il caso in oggetto, considerando tipologia dei rifiuti conferiti (rifiuti inerti), si ritiene che non avvenga il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

Nel tratto in uscita della discarica è presente un impianto di lavaggio gomme che limita i fenomeni di trascinamento di materiali limosi nell’ambito esterno alla cava.

6.3 CONCLUSIONI

Il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto. Il progetto si attiene alle indicazioni riguardanti la gestione delle acque superficiali riportate all’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione.

7 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE – PIANO D'AMBITO (A.T.O. – P.A.)

Al fine di dare pratica attuazione a livello regionale dei principi della L. 36/94, la Regione ha approvato la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, relativa all'Istituzione dei Servizi Idrici Integrati. Con questa legge regionale, avuto riguardo alle realtà territoriali, idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché agli obiettivi di fondo proposti dalla stessa L. 36/1994 sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione della risorsa, sono stati individuati 8 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) le cui problematiche tecniche riguardanti la depurazione dei reflui industriali ne hanno reso opportuna l'autonoma delimitazione:

- Alto Veneto;
- Veneto Orientale;
- Laguna di Venezia;
- Brenta;
- Bacchiglione;
- Veronese;
- Polesine;
- Valle Del Chiampo.

La programmazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla vigente normativa, si articola nei due seguenti strumenti:

- Piano d'ambito (P.A.), previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione (DD.G.R.V. n. 1685 del 16.6.2000 e n. 61 del 19.01.2001).
- Piano stralcio del Piano d'ambito, previsto dall'art. 141 comma 4 della legge 388/2000, che individua gli interventi urgenti da realizzare a breve in materia di fognatura e depurazione, in attesa della predisposizione del Piano d'ambito.

Il Piano d'Ambito è, in particolare, lo strumento fondamentale di programmazione delle opere necessarie al territorio in ambito acquedottistico, fognario, depurativo.

Il sito ricade nell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale il quale si è formalmente costituito in Consorzio con delibera dell'Assemblea in data 11/02/1999. L'A.T.O. "Veneto Orientale" con l'Assemblea d'Ambito del 19/12/2002 ha individuato i seguenti sei Enti

Gestori del servizio idrico integrato: Servizi Idrici della Castellana, Azienda Servizi Pubblici Sile Piave, Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave e Alto Trevigiano Servizi.

Il sito rientra nel territorio di competenza dell' Alto Trevigiano Servizi.

La Tavola 5.3 "*Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi*" riporta le tratte e gli impianti esistenti e di progetto (adduzione, cessione, disinfezione, potabilizzazioni, pozzi, serbatoi, sollevamenti sorgenti).

Esaminando la tavola si nota la presenza di due pozzi, posti a 2.300 m e 3.300 a Sud/Est, e alcuni tratte acquedottistiche lungo le strade principali. In prossimità del sito non vi sono punti di prelievo delle acque da falda sia esistenti sia di progetto.

Il Piano d'Ambito dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale non evidenzia elementi esistenti o di progetto che possono interferire con l'intervento in oggetto.

8 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.

Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE *“Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”*, attraverso l’individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti.

Tali disposizioni sono state recepite dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”* Sono così definite le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007, D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008, D.G.R. n. 2816 del 22.09.2009 e D.G.R. n. 2817 del 22.09.2009.

La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino danno a tali aree. In particolare, in base all’articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è necessario garantire l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357

dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La Regione Veneto, ai fini della semplificare delle procedure di attuazione della normativa citata ed, in particolare, della riduzione degli adempimenti amministrativi e per accelerare il procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi, ha prodotto la DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014 *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”*.

La norma è stata di fatto sostituita con la DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017 *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”*La DGRV n. 1400 riporta i seguenti allegati:

- Allegato A: Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee”;
- Allegato B: Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Cee;
- Allegato C: Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/Cee;
- Allegato D: Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Allegato E: Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
- Allegato F: Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;
- Allegato G: Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

Il sito più prossimo è:

- SIC IT3240004 "Montello" a 6,6 km verso Nord;
- ZPS IT3240011 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" a 7,5 km verso Sud
- SIC IT3240028 "Sile: paludi di Morgano e S. Cristina" a 7,5 km verso Sud

Per l'istanza in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017.

È allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione (ALL. F01: RELAZIONE TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ALLEGATI A ED E, D.G.R. 1400/2017) che dimostra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di INCidenza Ambientale.

9 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

La legge 3 agosto 1998, n. 267 *"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania"* (conversione in Legge del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *"le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (...) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"*.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"* ha ulteriormente perfezionato la procedura di realizzazione del P.A.I.

Il sito ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile è stato approvato Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 giugno 2007, n. 48.

Il Piano è oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 *"Aggiornamenti del Piano"* delle Norme di Attuazione tramite l'emanazione di appositi decreti segretariali in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013. Non sono stati, tuttavia, ancora emessi decreti segretariali.

9.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- CARTA DEI LIMITI AMMINISTRATIVI E DELLE COMPETENZE TERRITORIALI

◊ Pedemontano Brentella di Pederobba

- CARTA DEI SITI A TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DEGLI ALLAGAMENTI STORICI UNIONE VENETA CONSORZI BONIFICA

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE INONDAZIONI STORICHE EVENTO 1966

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE PERICOLOSITÀ STORICHE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE AREE SOGGETTE A SCOLO MECCANICO

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- CARTA DELLE PERICOLOSITÀ IDRAULICHE PER INONDAZIONE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

9.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE

L'art. 9 "*Fascia di tutela idraulica*" delle Norme di Attuazione del P.A.I. istituiscono, "*al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.*"

Tale fascia di rispetto ha lo scopo di conservare l'ambiente, migliorare la sicurezza idraulica, mantenere la vegetazione spontanea con il suo ruolo di consolidamento del

terreno e lasciare aree di libero accesso per le operazioni di manutenzione idraulica e protezione civile.

Il sito non rientra in tale fascia di rispetto.

9.3 CONCLUSIONI

Il sito non ricade in

- area a pericolosità geologica
- zona di attenzione geologica
- area a pericolosità idraulica
- area a rischio idraulico
- area a scolo meccanico
- zona di attenzione idraulica
- area a pericolosità da valanga

10 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ha lo scopo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti imposti dalla normativa.

Il Piano è predisposto in attivazione degli art. 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli art. 22 e 23 della L.R. 16 aprile 1965, e successive modifiche.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato in origine approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell'11 novembre 2004.

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

L'aggiornamento del documento di Piano è stato indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale.

Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime di qualità dell'aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai dettami dell'abrogato D. Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale era stata successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 17/10/2006 (BUR n. 94 del 31/10/2006), poiché erano stati modificati i criteri di individuazione delle zone, con la messa a punto di una metodica basata sull'inventario delle emissioni. Infine la zonizzazione del territorio regionale è stata aggiornata nelle more del D.Lgs.155/2010, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23/10/2012 assimilata nell'ultimo aggiornamento del Piano. Il Piano aggiornato è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016. Il comune di Trevignano rientra nella classe di Zonizzazione: IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura. Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, ma direttive che i comuni e le province applicano attraverso i Tavoli Tecnici Zonali previsti dall'art. 7 della Normativa Generale di Piano.

11 MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), previsto dall'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1988, n. 5, individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio regionale, definisce i fabbisogni e le fonti da vincolare all'utilizzo idropotabile, detta disposizioni di attuazione e si sofferma in particolare sullo schema acquedottistico del Veneto Centrale, definendo principalmente le strutture di interconnessione per l'approvvigionamento idropotabile di quattro Ambiti Territoriali Ottimali (laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine).

Le disposizioni di attuazione individuano:

- i fabbisogni idropotabili relativi al giorno di massimo consumo assegnate a ciascun Comune con riferimento all'anno 2015, tenendo conto del fabbisogno per uso domestico, per le attività commerciali ed i servizi, nonché per gli usi artigianali e industriali inscindibili da quelli civili umani;
- le risorse idriche da salvaguardare per il fabbisogno idropotabile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- i criteri tecnici per la realizzazione degli acquedotti diretti ad un modello di reticolazione che porti alla eliminazione pratica del rischio di fallanza per rotture di condotte od altro, alla distribuzione spontanea del carico idraulico (uniformità del cielo piezometrico) tra i suoi vari elementi secondo le esigenze del consumo nel tempo e nello spazio.

Il Mo.S.A.V. è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1688 del 16/06/2000 ed ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque. Esso sostituisce la Variante al "*Piano Regionale Generale degli Acquedotti*", adottata dalla Giunta Regionale nel 1988.

È in corso l'aggiornamento del Piano in riferimento, in particolare, all'individuazione dei punti di prelievo principali ed in secondo luogo dei tracciati delle condotte di adduzione che costituiscono le maglie dello schema acquedottistico.

11.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- TAV. N. 1: BACINI IDROGRAFICI E UNITÀ IDROGEOLOGICHE

◇ Bacino n. 5: Laguna di Venezia – Sile

Il sito ricade a Nord della linea indicativa di separazione delle acque naturali sotterranee qualitativamente ottimali (a Nord della linea) dalle acque naturali qualitativamente non ottimali (a Sud della linea).

- TAV. N. 2: SCHEMI ACQUEDOTTISTICI E IMPIANTI DI PRODUZIONE IDRICA PRINCIPALI – STATO DI FATTO

I punti di “*produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)*” più prossimi sono ubicati ad Istrana circa 2 km a e 5,6 km a sud est e a Paese 5,5 km verso sud est.

- TAV. N. 3: FOGNATURE PRINCIPALI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RELATIVI RECAPITI – STATO DI FATTO

Nessuna indicazione.

In comune di Trevignano non vi sono impianti di depurazione con potenzialità maggiore di 10.000 ab. eq.. L' impianto più prossimo è a Montebelluna.

- TAV. N. 4: SCHEMI ACQUEDOTTISTICI, INTERCONNESSIONI E IMPIANTI DI PRODUZIONE IDRICA PRINCIPALI – STATO DI PROGETTO

Nessuna indicazione.

Non sono previsti in prossimità al sito nuovi “punti di produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)”.

- TAV. N. 4.1: SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DEL VENETO CENTRALE – COROGRAFIA DI PROGETTO

Il sito non rientra nell'ambito considerato.

- TAV. N. 5: FOGNATURE PRINCIPALI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE >10000 AE CON RELATIVI RECAPITI – STATO DI PROGETTO.

Nessuna indicazione.

Non sono in progetto impianti di depurazione >10000 ae.

- TAV. N. 6: PRINCIPALI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, LIVELLI DI TRATTAMENTO E CORPI RICETTORI – STATO DI PROGETTO

Nessuna indicazione.

Non si rilevano nelle vicinanze dell'area ulteriori elementi rispetto a quelli già citati.

- TAV. N. 7.2: CARTA DEGLI AMBITI ACQUEDOTTISTICI - AMBITO B - VENETO ORIENTALE

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

Non si rilevano ulteriori elementi rispetto a quelli già citati

11.2 CONCLUSIONI

I Pozzi acquedottistici sono posti a distanza superiore a 2 km e non sono in progetto nuovi punti di captazione nelle vicinanze dell'area.

Dall'esame del M.O.S.A.V. non sono emersi elementi che possono pregiudicare la fattibilità del progetto.

12 CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO

La Carta Archeologica del Veneto è il prodotto di una collaborazione tra la Regione Veneto, la Soprintendenza Archeologica per il Veneto e l'Università di Padova.

La Carta Archeologica è nata nella seconda metà degli anni ottanta per raggiungere una conoscenza ottimale del territorio che consentisse la comprensione:

- delle modalità delle scelte insediative avvenute nel passato,
- delle esigenze e delle potenzialità delle singole aree;
- impostare una corretta progettazione territoriale mirata:
- alla salvaguardia dei beni archeologici presenti sul territorio stesso,
- all'elaborazione di programmi di valorizzazione dei siti e dei beni archeologici.

Nella cartografia allegata sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rinvenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti. I punti di ritrovamento archeologico sono descritti con simbologia a colori differenti in base alle epoche, e individuati con numeri progressivi che rinviano ad una scheda contenente informazioni in merito ai singoli ritrovamenti effettuati in un determinato luogo, sulla loro tipologia, sulla bibliografia disponibile ecc.

Il contesto territoriale, entro cui ricade il sito, è riportato nella cartografia relativa al Foglio 38 (Conegliano) – Libro I

La Carta Archeologica del Veneto indica i seguenti ritrovamenti più prossimi al sito:

Il contesto territoriale, entro cui ricade il sito, è riportato nella cartografia relativa al Foglio 38 "Conegliano" (libro I).

I punti di ritrovamento più prossimi all'area di studio sono:

- il n. 130 "VEDELAGO (TV) - Fossalunga-via Fornaci: fu rinvenuta una tomba in anfora segata, contenente un ossuario, una ciotola coperchio e un bicchiere fittili e una moneta non meglio precisata. Il materiale è databile alla fine del I sec. a.C. I sec. d.C..
- il n. 131 "VEDELAGO (TV) - Fossalunga-Ronchetto in località Ronchetto fu scoperta una tomba romana, costituita da un'urna cineraria contenente un balsamario, una moneta di rame non ulteriormente precisata, ossicini e pezzetti di cuoio.

- il n. 134 "TREVIGNANO (TV)":– generica notizia del rinvenimento di tombe romane e copiosi resti fittili. È probabilmente da attribuirsi a questa località il bollo su laterizio segnalato per la Villa di Trevignano.
- il n. 136 "TREVIGNANO (TV): Falzè di Campagna": furono ritrovati laterizi con bollo. Si ha inoltre la generica notizia del rinvenimento di resti di fondamenta . embrici, deposito di anfore.

Non sono indicati ritrovamenti in corrispondenza del sito e nelle aree più prossime ad esso.

13 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2007/2012

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2007/2012 ha i seguenti contenuti e finalità:

- attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale);
- criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;
- modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo;
- criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo regionale per la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, previsto dall'art. 28 della L.R. 50/93;
- disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo;
- criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell'art. 15 della Legge 157/92.

Il Piano è stato approvato con Legge Regionale del 5 gennaio 2007 n. 1 ed ha validità quinquennale (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

Con Legge Regionale del 14.02.2014, n. 1 la validità del Piano Faunistico venatorio regionale è stata rideterminata al 10.02.2016.

Il grafico allegato al Piano Faunistico Venatorio indica che l'area ricade entro l'Ambito Territoriale di Caccia TV 2.

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

L'area d'intervento non ricade entro parchi nazionali e regionali, riserve naturali, foreste demaniali, oasi di protezione e centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale.

14 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Il Piano comprende, ai sensi dell'art. 199 della parte IV del D.Lgs 152/2006 *“l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.”*

L'obiettivo del piano è:

- “a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;*
- b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;*
- c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero;*
- d. minimizzare il ricorso alla discarica;*
- e. definire i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;*
- f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.”*

Con Delibera di Giunta Regionale n. 597 del 29 febbraio 2000 è stato adottato il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi”* e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004.

Successivamente è stata avviata una nuova fase di rivisitazione complessiva della pianificazione in tema di rifiuti nella regione Veneto conclusa con la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 264 del 5 Marzo 2013 di adozione.

Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 (pubblicata sul BUR N.55 dell'01/06/2015) *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge*

regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 91)."

Il piano è composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato A: Normativa di Piano;
- Elaborato B: Rifiuti Urbani;
- Elaborato C: Rifiuti Speciali;
- Elaborato D: Programmi e linee guida;
- Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.

Si verificano le parti connesse alla tipologia del progetto in questione.

14.1 ELABORATO A: NORMATIVA DI PIANO

- Articolo 13 "Criteri di esclusione".

"1. È esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie è demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.

3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi."

Nel paragrafo successivo è effettuata l'analisi dell'elaborato D del Piano e, in particolare, per la parte che prende in considerazione la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

- Articolo 15 "Norme particolari per le discariche di rifiuti"

"1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020."

L'ampliamento in progetto riguarda una discarica per rifiuti inerti.

“4. E’ sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con presente Piano.”

L'ampliamento in progetto riguarda una discarica per rifiuti inerti.

“5. Per le discariche di rifiuti non pericolosi in esercizio all’entrata in vigore del presente Piano che risultano essere ubicate nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006 e vietata la riclassificazione in “sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi” ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 27/09/2010 o la concessione di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto. Nelle stesse zone e altresì vietato autorizzare deroghe ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27/09/2010 per le discariche di inerti.”

Il sito ricade in zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006).

L'ampliamento in progetto riguarda una discarica per rifiuti inerti per la quale non sono richieste deroghe ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27/09/2010.

“8. Il percolato prodotto dalle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi dovrà essere estratto e, preferibilmente, trattato in loco. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore della stessa. I rifiuti derivanti dal trattamento del percolato effettuato presso la discarica potranno essere reimmessi nella discarica medesima, nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti D.M. 27/09/2010, purché con preventiva autorizzazione.”

L'ampliamento in progetto riguarda una discarica per rifiuti inerti, dove il percolato viene periodicamente smaltito presso idonei impianti autorizzati.

“9. E’ di norma vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi o pericolosi, organici biodegradabili, ad una distanza inferiore a 13 km dal sedime aeroportuale.

L'approvazione di progetti di discarica in prossimità di aeroporti e subordinato al parere vincolante di ENAC."

L'ampliamento in progetto riguarda una discarica per rifiuti inerti.

- Articolo 16 "Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti"

"3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati."

Tale comma è stato oggetto di chiarimenti da parte della Giunta Regionale che con comunicazione del 16.09.2015, prot. 37117, ha specificato:

"... si precisa la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificare di entrambe le condizioni, ovvero, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da se, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta."

Per il caso in oggetto non si attua nessuna delle due condizioni:

- non si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua, in quanto, trattasi di discarica di rifiuti inerti e non impianto di lavorazione;
- non si ha un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati; presso la discarica non sono gestiti rifiuti pericolosi.

14.2 ELABORATO D: PROGRAMMI E LINEE GUIDE - CRITERI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'elaborato D del Piano, illustrato nell'allegato A della della dCR n. 30 del 29/04/2015, premette come il *"D.Lgs 152/06, riprendendo la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce tra le competenze delle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero..."* Per tali motivazioni il Piano prevede successivamente la definizione *"i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti"* seguendo le direttive riportate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), dal Piano di Tutela delle Acque (DCR 107 del 05 novembre

2009), dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed altra pianificazione di settore (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, Piano Regionale di Sviluppo Rurale, etc).

Da tali indicazioni nel piano si individuano le seguenti categorie:

- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche;
- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

I criteri sono illustrati di seguito.

14.2.1 Descrizione dei criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

I vincoli che possono interessare le aree in oggetto possono derivare da diverse materie.

In particolare si individuano le seguenti tipologie di vincolo:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Quindi per ogni settore il piano individua a seconda del vincolo presente le aree in cui è esclusa la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti e le aree in cui la realizzazione degli impianti è consentita sotto particolari raccomandazioni.

Segue l'analisi per il caso in oggetto.

14.2.2 Vincolo paesaggistico

- Criteri di esclusione

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;*
- le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*
- i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40;*
- ghiacciai ed i circhi glaciali;*
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.*

I siti inseriti nella Lista UNESCO attualmente sono:

- Venezia e Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro “Sito Unesco”;*
- L'Orto Botanico di Padova;*
- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto;*
- La città di Verona;*
- Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti “Core area”;*
- I siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.*

Riguardo al sito “Venezia e Laguna”, vista l'estensione dell'area che comprende l'insediamento urbano/centro storico e il complesso rurale circostante, interessa 9 comuni delle province di Padova e Venezia, la non idoneità è limitata all'area compresa nel perimetro definito “sito Unesco”.

Sulla scorta di quanto stabilito dalla Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6 del 26.06.2009, al fine di mantenere il requisito di “integrità” e i “Requisiti di gestione e protezione”, sono individuate aree non idonee l'ambito definito “Core area” delle Dolomiti Unesco.”

Il sito non ricade entro tali aree.

- Raccomandazioni

“La provincia, per le zone umide (incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448) può ai sensi dell'art. 33 del PTRC adottato, imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.

Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico, D.Lgs 42/2004, l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente, potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storico-architettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera.

Per ogni tipologia impiantistica, l'idoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione, nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto.

Infine sulla base della definizione di Paesaggio (L. 9/01/2006 n. 14) rientrano tra le aree soggette a tutela – perché previste dagli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PAT Piani d'Area e piani paesaggistici -:

- le zone ricomprese all'interno di con visuali interessati da beni che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;

- ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistico-culturali, connesse ai valori paesaggistico ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio.”

Il sito non ricade entro tali aree.

14.2.3 Pericolosità idrogeologica

- Criteri di esclusione

“Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità.

Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio, nelle aree interarginali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica o idraulica molto elevata P4 e elevata P3.

Aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione.

Nelle rimanenti porzioni di territorio è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:

- aree classificate dalle Province come "molto instabili" ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente;*
- aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell'art. 16 della LR 52/78.*

Sono definite "molto instabili" le aree a rischio di frana classificate R4 (rischio molto elevato) e R3 (rischio elevato), come individuate nei relativi "Piani stralcio di assetto idrogeologico".

I boschi di protezione, individuati dalla L.R. 52/78 (Legge Forestale), devono essere tutelati perché hanno la funzione di difesa degli abitati, di strade o di altre opere di pubblico interesse dai pericoli di valanghe, frane o caduta di massi."

Il sito non ricade entro tali aree.

- *Raccomandazioni*

"Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della Direzione Difesa del Suolo Regionale

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche.

Aree instabili

Per le "aree instabili" le Province, nei Piani Territoriali Provinciali, "definiscono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse".

Per l'attuazione di quanto previsto dal PTRC vigente all'art. 7 le Province, nel definire le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse nelle "aree instabili", devono considerare che tutti gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti, costituiscono di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo.

Quindi, nel caso in cui, in sede di valutazione del progetto emerga che le condizioni di stabilità del sito oggetto dell'intervento possano essere influenzate negativamente dalla presenza di elementi morfologici che classificano "l'area instabile", dovrà essere effettuato, ad integrazione del progetto, un accurato studio geologico/geomorfologico che accerti la stabilità dell'area.

Aree boscate

Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge.

Aree esondabili (cfr. PTRC vigente Tavola 1, art. 10 NtA)

All'interno delle aree definite esondabili (tavola 1 del PTRC) le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche; l'eventuale individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche, tiene conto del parere dei Consorzi di Bonifica e, ove necessario, del Magistrato alla acque di Venezia o del Magistrato per il Po.

Altre aree

Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera o fluviale, per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.

Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi deve garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo."

Il sito non ricade entro tali aree.

14.2.4 Vincolo storico ed archeologico

- Criteri di esclusione

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:

- siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (D.Lgs. 42/2004);*
- centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC vigente);*
- ville venete di cui al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete.”*

Il sito non ricade entro tali aree.

- Raccomandazioni

“Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)

L'inidoneità delle aree incluse nel documento "Le zone archeologiche del Veneto" Art. 27 del PTRC, elenco e delimitazione, va valutata sentiti gli organi dell'Amministrazione periferica del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Per quanto riguarda le seguenti aree:

- Agro-centuriato (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 28 NtA);*
- Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC vigente Tavola 4, art. 30 NtA);*
- Ambiti per l'istituzione del Parco dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC vigente Tavole 4, 5 e 9, art. 30 NtA);*
- Altre categorie di beni storico-culturali (cfr. PTRC approvato, art. 26 Nta) Ville venete di cui al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete.*

Si fa riferimento alle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, demandando a Province e Comuni l'individuazione di norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti, per la salvaguardia, per gli utilizzi compatibili con le esigenze di tutela e il riuso corretto e compatibile con le caratteristiche del bene, per il ripristino delle parti degradate.

Per gli "Ambiti per l'istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale" (cfr. PTRC approvato Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti

ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”

Il sito ricade entro l'Agro-centuriato (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 28 NtA) ma trattandosi di un sito di cava eventuali tracce sono state già obliterate dall'escavazione passata.

14.2.5 Vincolo ambientale

- Criteri di esclusione

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo:

- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*
- rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE);*
- aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91;*
- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica;*
- geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004).*

Nel primo caso ricadono le zone di Valle Averso, Vinchetto Cellarda, Palude di Busatello, Palude del Brusà – Le Vallette. Tali aree ricadono per gran parte anche nei siti Rete Natura 2000 che conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS), tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Nel territorio regionale sono presenti: il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Parco Regionale della Lessinia, Parco Regionale del Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo, Parco Regionale del Delta del Po. All'interno di questi sono considerate aree non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti quei territori classificati come “Zone di riserva naturale” (Integrale, Generale, Orientata e Speciale) dei Piani Ambientali previsti ai sensi dall'art. 11 della L.R. 40/1984.

È altresì esclusa la realizzazione di impianti nelle riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91, inserite nell'elenco ufficiale dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché i corridoi ecologici e le cavità naturali individuate da Province e Comuni nei rispettivi strumenti di pianificazione (Artt. 25 e 26 del PTRC adottato - DGR n. 372 del 17 febbraio 2009).

Infine vengono ricompresi nelle aree naturali non idonee alla realizzazione di impianti i “geositi”, definiti come “località area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione e tutela”. Si tratta di zone o località di interesse geologico, di rilevante valore naturalistico, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 394/1991 e D.Lgs 42/2004.

La maggior parte delle aree sopra illustrate rispetto al PTRC vigente è presente nelle seguenti tavole:

- ambiti naturalistici (cfr. PTRC vigente Tavole 2 e 10, art. 19 NtA);*
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448;*
- zone umide (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 21 NtA);*
- riserve integrali dello stato (L 431/85 e s.m.i., cfr. PTRC vigente Tavola 10)."*

Il sito è attraversato da un Corridoio ecologico principale ma non di particolare valenza ecologica trattandosi di un sito dove è già in essere sia l'attività di discarica sia di cava. L'ampliamento proseguirà il ripristino paesaggistico previsto dal progetto della discarica autorizzata e si integrerà a quanto previsto dalla ricomposizione della cava, perseguendo, così, gli obiettivi delineati dalla normativa locale in tema di rete ecologica.

- Raccomandazioni

“Con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC vigente, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, per:

- gli Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. PTRC vigente Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA);*
- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 34 NtA);*
- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 35 NtA).*

La situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Aree litoranee con tendenza all'arretramento

In corrispondenza delle linee di costa con tendenza all'arretramento le Province dovranno definire una fascia di inidoneità la cui profondità, misurata a partire dalla linea di battigia, dovrà essere fissata anche in relazione al tasso locale di erosione.

Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto “Genio Civile” di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco).

La larghezza della fascia potrà variare in dipendenza della tipologia di impianto. Maggiore protezione dovrà essere prevista per gli impianti di discarica. (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art. 11 NtA)

Aree litoranee soggette a subsidenza

Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l'inidoneità delle aree litoranee in cui il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo. Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto “Genio Civile” di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco) (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art 11 e art. 22 PTRC adottato).”

Il sito non ricade entro tali aree.

14.2.6 Protezione delle risorse idriche

- Criteri di esclusione

“Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.

La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10m ed essere adibita elusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.

Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del

Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.

Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l'art 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:

- [...]

- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;

- [...]

Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le zone di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica."

Il sito non ricade entro tali aree.

- Raccomandazioni

"Oltre agli espressi criteri di esclusione specificati al punto precedente, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella valutazione dei loro possibili impatti è necessario considerare la presenza di aree da salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di tutela delle Acque approvato (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009) e dai Piani di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, adottati dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (Delibera n. 1 del 24/2/2010). Trattasi delle seguenti aree o tipologie di acque:

- 1. acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;*
- 2. aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti;*
- 3. acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile;*
- 4. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;*
- 5. aree sensibili;*
- 6. zone di alta pianura vulnerabili da nitrati, che per loro natura, con particolare riferimento al substrato geologico, si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti;*
- 7. acque destinate alla vita dei pesci;*
- 8. acque destinate alla vita dei molluschi.*

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile e di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che vi ha provveduto con la D.G.R. n. 211 del 12/02/2008 altresì riportate nel Piano di tutela delle Acque."

Il sito non ricade entro tale area.

"Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti

Il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha identificato sul territorio della Regione del Veneto le zone dove esiste un'elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Queste zone sono state denominate "Aree di produzione diffusa di importanza regionale".

Il sito non ricade entro tale area.

"Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile

Nelle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela delle Acque sono identificati i Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate."

Il comune dove ricade il sito non rientra nelle tabelle citate.

"Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto si è già parlato nei criteri di esclusione, il PTA inoltre individua le zone di protezione definite quali aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura."

Il comma 6 dell'art. 15 delle NTA del P.T.A. cita: "Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano".

Come citato al punto precedente il comune dove ricade il sito non rientra nelle tabelle citate.

"Aree sensibili

Come stabilito dall'art. 91 e dall'allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi specifici; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l;

aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.

Le aree sensibili del Veneto sono individuate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque."

Il sito non rientra in area sensibile, come definita dal P.T.A.

"Zone vulnerabili

L'allegato 7 del D.Lgs 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione. Questa avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione, fra i quali i principali sono:

- la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);
- le condizioni climatiche e idrologiche;
- il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche.

Il Piano di Tutela delle Acque, all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua varie tipologie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in recepimento della "direttiva nitrati" (91/676/CEE) e della normativa nazionale. Tra queste, le zone che maggiormente si considerano potenzialmente interessate dall'impatto della realizzazione di impianti di gestione di rifiuti, nonché vulnerabili, oltre che ai nitrati, anche nei confronti di sostanze che possono essere scaricate da questi, sono le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (Art. 13, comma 1, lett. c, DCR 107/2009)

Va altresì evidenziato che il Piano di Tutela delle Acque individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari come coincidenti con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (art. 14 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque)."

Il sito ricade, come riportato nella Tav. 20 del P.T.A., in "zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)."

"Acque destinate alla vita dei pesci"

Le acque destinate alla vita dei pesci comprendono una serie di corsi d'acqua o tratti di corso d'acqua, considerati di particolare pregio per la vita di salmonidi o ciprinidi a seconda dei casi.

La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994 (Prima designazione delle acque);*
- DGR n. 1270 dell'8 aprile 1997 (Provincia di Padova: classificazione delle acque).*
- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997 (Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza: Classificazione delle acque).*

I tratti di corso d'acqua designati e classificati per la vita dei pesci sono indicati anche nella DGR 234 del 10/2/2009."

Il progetto non prevede scarichi diretti su corsi d'acqua segnalati nell'allegato A alla DGR n. 234 del 10 febbraio 2009.

"Acque destinate alla vita dei molluschi"

Le acque destinate alla molluschicoltura e i molluschi stessi, sono tutelati sia dal punto di vista ambientale che sanitario.

La Regione Veneto con D.G.R. n. 4971 del 28/08/1992 e n. 5335 del 23/11/1993, ha effettuato una prima designazione delle acque destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi, per quanto riguarda la tutela sanitaria, competenza dell'Unità di Progetto Regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, sono state classificate le zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto e sono stati istituiti gli ambiti di monitoraggio per la sorveglianza igienico sanitaria di tali organismi con DGR 2728/1998, DGR 3366/2004 e DGR 2432/2006.

Infine con DGR 234 del 10/2/2009 che definisce l'“Elenco delle aree protette della regione Veneto” sono rappresentati gli allevamenti di mitili a mare e le zone di stabulazione.

Per tutte le aree precedentemente descritte le Provincie possono imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.”

Il sito non ricade entro tale area.

14.2.7 Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

- Criteri di esclusione

“Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.

La verifica dell'effettivo utilizzo dei terreni, deve riferirsi alle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale previsto dall'Anagrafe del Settore Primario (L.R. n. 40/2003 e DGR n. 3758/2004), nonché dalle informazioni fornite dagli Enti di Controllo accreditati presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La non idoneità dell'area permane anche per i 5 anni successivi alla variazione colturale, come previsto dalle annotazioni del Fascicolo Aziendale.

Tali prescrizioni rivestono particolare importanza per l'autorizzazione alla realizzazione di discariche ed impianti di compostaggio (art. 21, comma 3, L.R. 3/2000).”

Nel contesto rientrano i seguenti principali consorzi di tutela de prodotti tipici:

- Formaggio Asiago D.O.P.
- Formaggio Montasio D.O.P.
- Formaggio Grana Padano D.O.P.
- Casatella trevigiana D.O.P.
- Formaggio Taleggio D.O.P.
- Radicchio Treviso- Castelfranco precoce I.G.P.
- Radicchio Treviso- Castelfranco tardivo I.G.P.

fra i vini:

- Prosecco D.O.C.
- Marca Trevigiana I.G.T.

- Delle Venezie I.G.T.

Il sito ricade in zona agricola, ma comunque non ricade entro le superfici effettivamente destinate alla produzione di prodotti tipici.

- Raccomandazioni

“Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato dalla Regione con DGR n. 372 del 17/02/2009, individua aree agricole che richiedono un elevato grado di tutela per il particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale (art. 12, c. 7, D.Lgs n. 387/2003), oppure perché caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo.

Tali aree vengono definite: “aree ad elevata utilizzazione agricola” e “aree agropolitane in pianura” (tav. 01a).

Si rileva che l’individuazione cartografica di tali aree ha efficacia sino a nuova delimitazione effettuata dai Comuni con la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).”

Il sito ricade entro l’ambito “aree agropolitane di pianura”. Il P.A.T. non riporta alcun riferimento, per il sito in oggetto, per tale indicazione.

14.2.8 Altri vincoli ed elementi da considerare

14.2.8.1 LEGGE REGIONALE 61/1985 - LEGGE REGIONALE 11/2004

- Raccomandazioni

“Il PTRC vigente all’art. 41 prevede che “È ammesso, salvo specifiche prescrizioni riduttive contenute negli strumenti urbanistici comunali, specie per i centri storici e le aree caratterizzate da connotazioni ambientali, l’insediamento di attività produttive nelle zone residenziali esistenti o di progetto a condizione che:

- il volume occupato dall’attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq;

- le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l’edilizia al contorno;

- le attività non rientrino nell’elenco di cui al D.M. del 05.09.1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti.” Materia di particolare rilevanza riveste proprio la classificazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione dei PAT, in

particolare per quanto riguarda la localizzazione delle industrie insalubri, norme che vanno applicate ai casi specifici.”

Pertanto le aree omogenee di tipo A, B e C sono da ritenersi orientativamente non idonee, e in tali aree è escluso l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Sono altresì da ritenersi non idonee: le aree individuate dagli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 11/2004, gli ambiti individuati come contesti figurativi di emergenze architettoniche e del paesaggio.

È inoltre da valutare l'opportunità di individuare come non idonee le sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, di pregio paesaggistico e ambientale per alcune tipologie impiantistiche.

I Comuni, nella redazione dei PAT tengono conto in particolare di quanto individuato da parte delle Province riguardo a:

- aree non idonee*
- impianti individuati*

al fine di non aggravare, sotto l'aspetto paesaggistico ambientale la situazione esistente.

Nella localizzazione e nel contesto urbanistico saranno infine da esaminare le fasce di rispetto da infrastrutture e servizi ai sensi della normativa vigente, considerato che la funzione di queste aree è di tutela, di sicurezza e di salvaguardia, nonché per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture in oggetto (strade, ferrovie, etc.).

Le fasce di rispetto possono essere valutate esclusivamente a livello di dettaglio, in quanto gli strumenti urbanistici locali (provinciali e comunali) possono prevedere vincoli diversi.

Non ultimo l'art. 196 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 fornisce come indicazione alle regioni di privilegiare “la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime”.”

Il sito non ricade, ai sensi della pianificazione comunale, in zona omogenea A, B o C. Le indicazioni urbanistiche per il sito in oggetto sono analizzate nella sezioni dedicate al P.A.T. ed al P.I.

14.2.8.2 DISTANZA MINIMA DALLE ABITAZIONI ED EDIFICI PUBBLICI

- Criteri di esclusione

“L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione, già la L.R. 3/2000 definisce all'art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il

D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica espressamente che vanno effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati. In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).

Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*
- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).*

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.

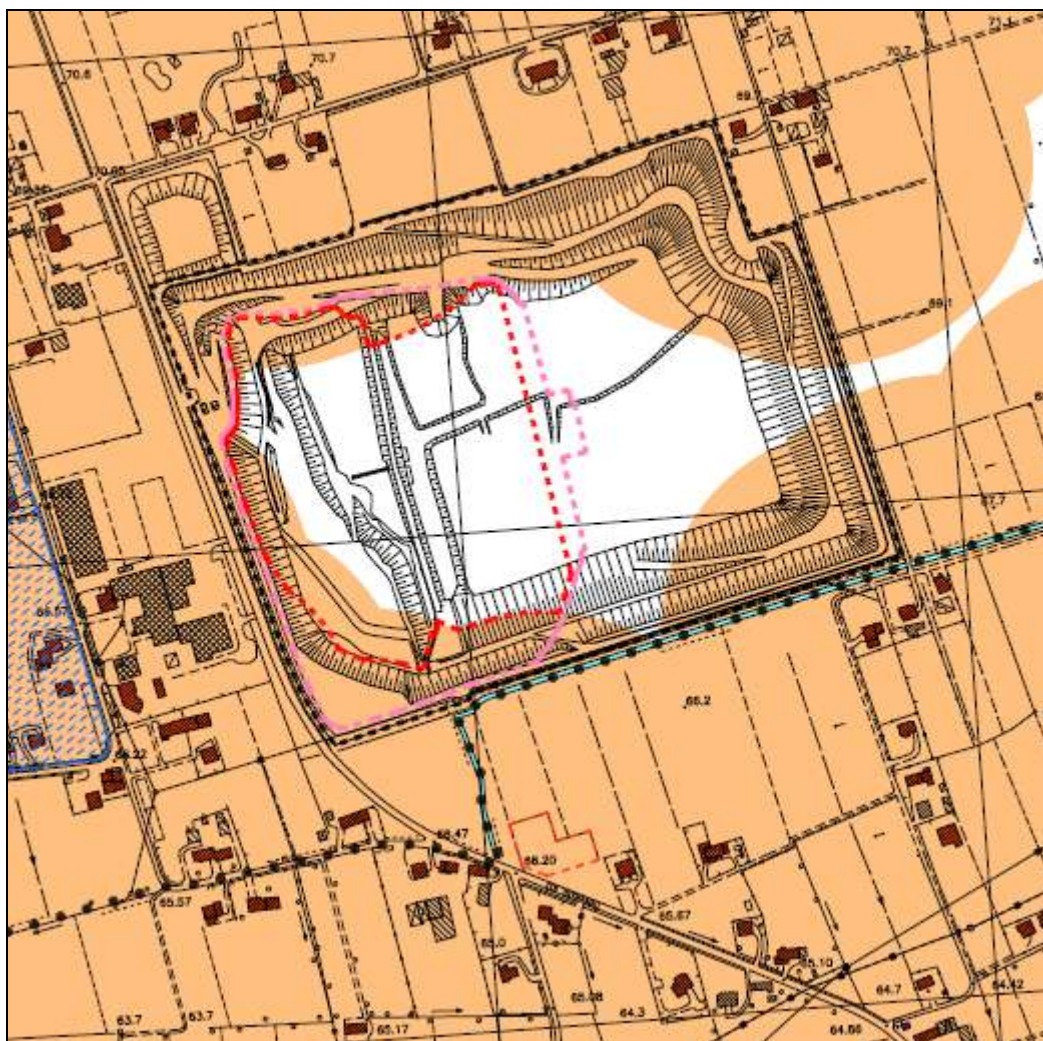
In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
<i>Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche</i>	<i>500 m</i>
<i>Impianti di produzione CDR</i>	<i>100 m</i>
<i>Impianti di selezione e recupero</i>	<i>100 m</i>
Tipologia impiantistica di smaltimento	Distanza di sicurezza
<i>Discariche di rifiuti inerti</i>	<i>200 m</i>
<i>Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili)</i>	<i>150 m</i>
<i>Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili)</i>	<i>500 m</i>
<i>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta</i>	<i>250 m</i>
<i>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi</i>	<i>250 m</i>
<i>Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010</i>	<i>250 m</i>
<i>Discariche di rifiuti pericolosi</i>	<i>250 m</i>
<i>Impianti di incenerimento</i>	<i>150 m</i>
<i>Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico</i>	<i>150 m</i>

Per il caso in oggetto il vincolo è relativo agli impianti di smaltimento: discariche per rifiuti inerti.

La distanza di sicurezza corrisponde a 200 m.

Nella seguente immagine è riportato il limite dell'impianto (tratto rosso), la fascia di sicurezza di 200 m (arancio) e le abitazioni più prossime (rosse):



La distanza minima fra l'area dove sono depositati i rifiuti e la prima abitazione stabilmente occupata è di 200 m, posta a Sud. Il bacino di discarica è stato progettato per garantire questa distanza minima.

14.2.8.3 ACCESSIBILITÀ DELL'AREA

- Raccomandazioni

“In relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti, assume importanza la valutazione dell'accessibilità del sito (evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani), delle infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità, della

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIOA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO

L:\Postumia Cave srl - Discarica Trevignano - cod. 1423 - MARZO 2009\Ver_16 - Secondo ampliamento - Novembre 2018\Relazioni\C03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.doc

possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di localizzazione puntuale si consigliano pertanto studi sulla viabilità locale e le possibilità di accesso ai siti adottando le misure più opportune per minimizzare e limitare i disagi, in proporzione alle dimensioni e all'impatto dell'impianto.

È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).

Diversamente, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate (aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l'eventuale non idoneità di un'area, considerando:

- il tipo di viabilità che rende possibile l'accesso all'area:*
 - accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie,*
 - accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di centri abitati,*
 - accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento di centri abitati,*
 - accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati,*
 - accessibilità da viabilità minore;*
- la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni d'uso attuali e previste;*
- gli eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso ed uscita dall'impianto.*

Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l'accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità di un'area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato."

Il sito è raggiungibile tramite arterie stradali transitabili da mezzi pesanti. Il sito è raggiungibile da Nord o da Sud tramite l'utilizzo di strade provinciali.

14.2.8.4 AMBIENTI DI PREGIO NATURALISTICO O PAESAGGISTICO O COMUNQUE DA TUTELARE

- Raccomandazioni

“Per tutte le tipologie impiantistiche, in relazione alle attività previste ed in considerazione dei seguenti effetti ambientali:

- generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;*
- aumento del traffico sulla rete stradale interessata;*
- contaminazione di risorse idriche sotterranee;*
- contaminazione di risorse idriche superficiali;*
- aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico;*
- danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni;*
- disturbo dovuto alla diffusione di odori;*
- incremento dell'inquinamento atmosferico;*
- accumulo di sostanze tossiche nella catena alimentare;*
- dispersione materiali leggeri attorno al sito;*
- danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;*
- concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto;*
- alterazione del paesaggio (visibilità);*
- eliminazione o alterazione di ecosistemi.*

Le Province potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate o normate dal PTRC, che presentino elementi di interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.Lgs. 228/2001, quali:

- presenza di specie rare da tutelare;*
- presenza di endemismi;*
- presenza di ecosistemi rari, integri o complessi;*
- presenza di avifauna nidificante o di passo;*
- pregio estetico;*
- potenzialità di recupero come area di pregio;*
- fruibilità dell'area;*
- aree con specifico interesse agrituristico;*

da tutelare e da indicare come non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero.

Il giudizio di non idoneità potrà essere dato anche considerando effetti negativi secondari, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto."

Il presente studio prende in considerazione gli aspetti citati.

14.2.8.5 SITI SOGGETTI AD EROSIONE

- Raccomandazioni

"Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.

Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.

Inoltre il Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009) individua negli Indirizzi di Piano alla Fig. 24 i territori comunali soggetti ad erosività dei terreni legati all'intensità delle precipitazioni, da tenere in considerazione in relazione alla valutazione del progetto perché si tratta di aree in cui questo fenomeno può generare conseguenze gravi alla stabilità di suoli e pendii."

Il sito non ricade entro tali aree.

14.2.8.6 SITI SOGGETTI A RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI

- Raccomandazioni

"Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi.

Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime."

Il sito non ricade entro tali aree.

14.2.8.7 GROTTI ED AREE CARSICHE – ART. 4, LR 54/1980

- Criteri di esclusione

“All'interno delle zone previste dall'art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere.

All'interno di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia di impianto.”

Il sito non ricade entro tali aree.

- Raccomandazioni

“Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente capoverso va comunque verificata la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto rischio.”

Il progetto, considerata la sua ubicazione, non può influire sulle caratteristiche dell'aspetto ambientale citato.

14.3 ELABORATO D: PROGRAMMI E LINEE GUIDE – LOCALIZZAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI

Oltre all'individuazione dei vincoli demandata alle province, il Piano individua altri criteri di esclusione o raccomandazione a seconda della tipologia di impianto.

Le tipologie di impianto considerate sono:

- Impianti di trattamento termico
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Impianti per la gestione dei veicoli fuori uso

L'impianto in oggetto rientra fra le tipologie elencate.

14.3.1 Discarica per rifiuti inerti

- Criteri di esclusione

“Oltre ai criteri di esclusione illustrati al capitolo precedente per qualsiasi tipologia impiantistica, la normativa di riferimento riguardante le discariche (D.Lgs 36/03) stabilisce che le discariche di inerti non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.

È altresì esclusa la realizzazione di discariche di rifiuti inerti in:

- aree "instabili" e "molto instabili" individuate ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente;
- aree sensibili individuate ai sensi dell'art. 12 delle NtA del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009)."

Il Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Sile e della Pianura tra Sile e Livenza non individua, in corrispondenza del sito in esame, zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico.

- Raccomandazioni

"La normativa discariche prescrive che le discariche di rifiuti inerti di norma non debbano ricadere:

- *in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*
 - *in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii,*
- le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;*
- *in aree esondabili, instabili e alluvionabili;*
 - *in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.*

Con provvedimento motivato l'autorità competente può consentire la realizzazione di discariche per rifiuti inerti nelle aree sopra citate, tuttavia in queste aree, in relazione all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dalla presente pianificazione, non è ammessa deroga ai criteri di ammissibilità per i rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 10 del DM 27/09/2010.

Inoltre allo scopo di salvaguardare le risorse idriche non è ammessa deroga ai criteri di ammissibilità, ai sensi dell'art. 10 del DM 27/09/2010, per gli impianti collocati nelle aree designate vulnerabili dal Piano di Tutela acque (DCR 107/2009):

- *area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28/08/1989, n. 305;*

- *il bacino scolante in laguna di Venezia (DCR n. 23 del 07/05/2003);*
- *le zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006;*
- *il territorio dei comuni del Parco della Lessinia, individuati dalla L.R. 12/1990;*
- *il territorio dei comuni della Provincia di Verona che ricade anche in parte nel Bacino del Po.*

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.”

Il sito ricade in zona di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi”, quindi, non sono ammesse deroghe ai criteri di ammissibilità ai sensi dell’art. 10 del DM 27/09/2010

14.4 CONCLUSIONI

L’analisi ha dimostrato che il sito, dove è individuato il progetto, non ricade in aree non idonee a priori alla sua realizzazione.

15 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e sono stati approfonditi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

I concetti approfonditi sono: "*valore limite di emissione, valore limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità*":

- Valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- Valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali. I primi sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce, all'art. 6, fra le competenze dei comuni: "*a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*"

Il comune di Trevignano è dotato del Piano di classificazione acustica in adempimento alle prescrizioni dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, e dell'art. 3 della L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, "Norme in materia di inquinamento acustico".

Il sito in oggetto ricade in **classe III bis** come le aree confinanti sui lati nord sud ed est, ad ovest confina invece con una fascia di rispetto viabilistica che ricade in **classe IV**.

Classe acustica	Area	Limiti assoluti di immissione		Limiti assoluti di emissione	
		diurni dB(A)	notturni dB(A)	diurni dB(A)	notturni dB(A)
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50

Tabella 1 – Valori limite (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97)

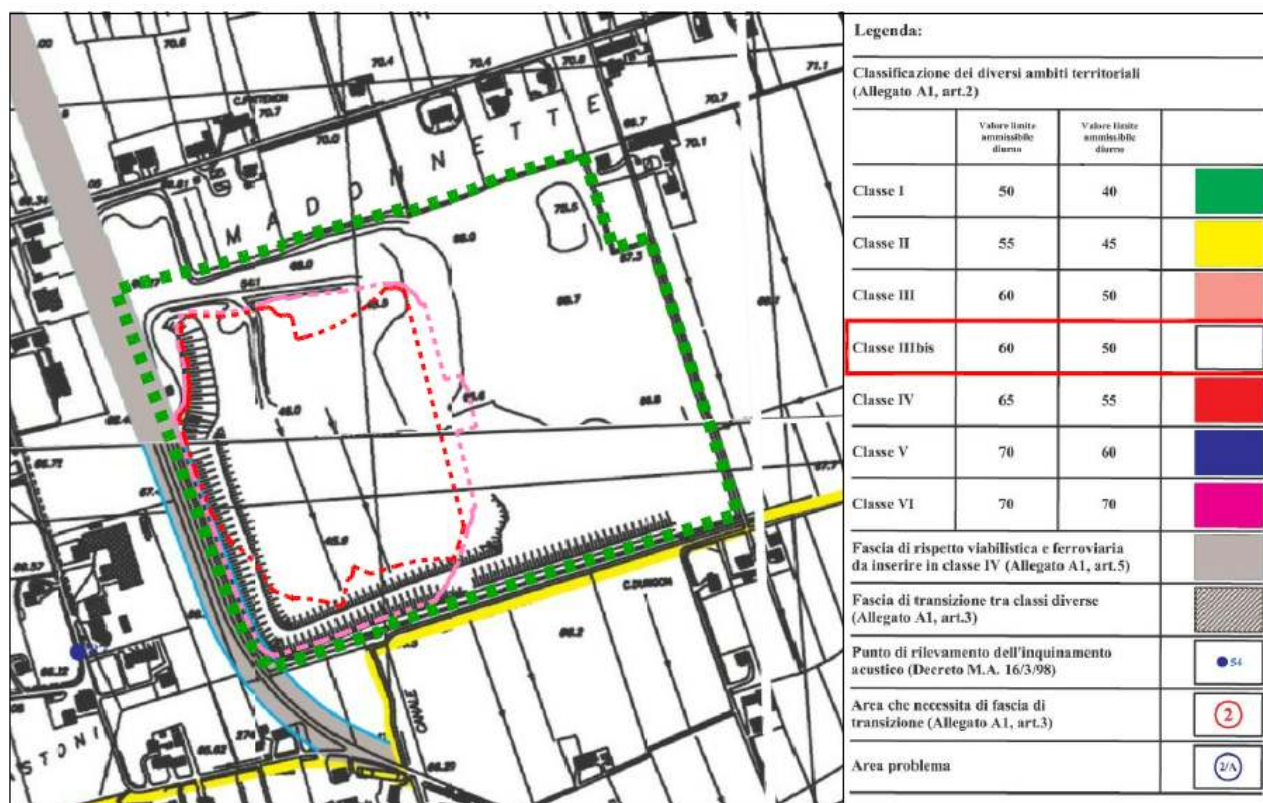


Figura 1: Piano di classificazione acustica di Trevignano

L'attività nel sito deve attenersi ai limiti citati come dimostrato, eventualmente, da apposite rilevazioni.

Il rispetto dei limiti del Piano di Classificazione Acustica sono dimostrati nella relazione allegata (ALL. F02: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO).

16 CONSORZI DI TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

I ConSORZI di tutela sono organismi costituiti da produttori e/o trasformatori di determinati prodotti tipici di qualità con lo scopo di promuovere, valorizzare e salvaguardare tali prodotti da abusi, contraffazioni e atti di concorrenza sleale tenendo sempre aggiornato il consumatore.

I marchi di tutela hanno la funzione di tutelare una serie di prodotti agroalimentari, favorendo la diversificazione della produzione agricola e lo sviluppo dell'economia rurale. Nei confronti del consumatore sono utili ad assecondarne la domanda di prodotti di qualità fornendogli un'informazione più completa e tutelandolo da contraffazioni; nei confronti dei produttori assicurano, nell'ambito delle produzioni comunitarie, legate alle origini geografiche, le medesime condizioni di concorrenza.

Il regolamento UE n. 510/2006, che modifica il precedente n. 2081/92, ed il relativo regolamento applicativo n. 1898/2006 ha consentito la registrazione, in sede comunitaria, di numerose denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza geografica nazionali per diversi prodotti agroalimentari assicurando a loro favore una tutela completa, sotto il profilo giuridico, all'interno di tutti i Paesi della Comunità europea.

- DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è un marchio di qualità che serve a tutelare il legame imprescindibile che alcuni prodotti alimentari hanno con il loro territorio di produzione.

Questo legame riguarda sia fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) sia fattori umani (tradizioni e tecniche di lavorazione) capaci di attribuire agli alimenti delle peculiari caratteristiche qualitative che non avrebbero se venissero prodotti in altre aree. Oltre al legame con l'area geografica, per ottenere il marchio DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono seguire rigide regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito dall'organismo di controllo.

(Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari)

- IGP

L'Indicazione geografica protetta (IGP) è il marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità o altre caratteristiche

specifiche dipendono dall'origine geografica dell'alimento e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Il processo produttivo degli alimenti IGP deve seguire, per legge, le rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è assicurato dall'organismo di controllo.

(Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari).

- STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è il marchio di qualità che è attribuito a prodotti agricoli e alimentari per i quali sono utilizzate le definizioni di "specifico" e "tradizionale". Specificità: è l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi, appartenenti alla stessa categoria.

Tradizionale: corrisponde all'uso di un prodotto, sul mercato comunitario, attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo dovrebbe essere all'incirca corrispondente a quello di una generazione umana, cioè di almeno 25 anni.

(Regolamento (CE) N. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007)

- DOC

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) è un marchio di origine italiano che è assegnato ai vini di qualità per certificare la particolare zona di origine dell'uva con cui il vino è prodotto.

Il marchio DOC che contraddistingue vini le cui caratteristiche sono strettamente connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani, viene rilasciato dopo approfondite analisi chimiche ed accurati esami organolettici.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164. D.P.R. n. 348-94)

- DOCG

La Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è il marchio assegnato ai vini DOC di "particolare pregio qualitativo" che rivestono un prestigio nazionale ed internazionale.

I vini DOCG sottostanno a controlli ancora più rigorosi, devono essere venduti in contenitori inferiori a 5 litri e recano un contrassegno che indica lo Stato che attribuisce la garanzia dell'origine, la qualità e che consente di numerare le bottiglie.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164, D.P.R. n. 348-94)

- IGT

L'Indicazione Geografica Tipica (IGT) è assegnata ai vini posizionati ad un livello inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC e corrisponde a vini prodotti in aree geografiche generalmente ampie.

Il marchio IGT può essere accompagnato o meno da menzioni (ad esempio del vitigno) e prevede dei requisiti di produzione meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC e DOCG.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164, D.P.R. n. 348-94)

- Marchio Biologico

Il Marchio Biologico contraddistingue quegli alimenti per i quali, il processo di lavorazione non prevede l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti ed avviene con tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell'ambiente. La fertilizzazione del terreno viene praticata mediante la rotazione delle colture e l'utilizzo di concimi organici e minerali naturali mentre, per difendere i raccolti dai parassiti si adoperano prodotti non nocivi all'ambiente. I prodotti provenienti dall'agricoltura biologica sono disciplinati dal regolamento Cee 2092/91 e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli, stabilito per legge, che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive. Sull'etichetta, insieme alla dicitura "*Da agricoltura biologica*", compare il nome dell'organismo di controllo, l'autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la "carta d'identità" del prodotto e del produttore.

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991)

- De.Co.

Il Marchio Comunale di Origine (De.Co.) è un marchio di garanzia dei prodotti agroalimentari realizzati in un determinato territorio, che è rilasciato dai Comuni i quali, in questo modo, assumono un ruolo di primo piano nel certificare e valorizzare i prodotti tipici della zona.

Il Comune dovrà censire i prodotti che identificano il territorio ed elaborare un regolamento di tutela dei prodotti stessi; quindi nominerà una commissione composta da rappresentanti della comunità che si occuperà di rilasciare il marchio di garanzia alle aziende che ne faranno richiesta.

Le aziende, dopo aver aderito all'iniziativa e seguito in modo preciso un disciplinare, potranno certificare la loro attività beneficiando di un logo ben definito, depositato presso

la Camera di commercio di riferimento. I controlli sono effettuati periodicamente da ispettori accreditati presso il Sincert (l'organismo nazionale che forma queste figure professionali).

(Legge 8 giugno 1990 n. 142)

- De.C.P.

Il Marchio Comunale di Provenienza (De.C.P.) è una certificazione di qualità che contraddistingue la qualità di determinati prodotti agroalimentari ottenuti in determinati territori.

Il rilascio del marchio comunale di provenienza segue lo stesso iter del Marchio Comunale di Origine ed ha come motore sempre l'amministrazione comunale. La differenza tra il marchio comunale di origine e quello di provenienza riguarda i controlli, previsti periodicamente nel primo caso, con l'utilizzo di ispettori accreditati presso il Sincert (l'organismo nazionale che forma queste figure professionali).

(Legge 8 giugno 1990 n. 142)

- Marchio regionale

Il sistema a marchio regionale ha come obiettivo il miglioramento della qualità e dell'affidabilità delle produzioni agro-alimentari, al fine di dare maggiori garanzie sia ai clienti intermedi-distribuzione moderna, industria di trasformazione, esportatori e commercianti- sia ai consumatori finali.

La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.

(L.R. 31 maggio 2001, n. 12 regione veneto - tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità (bur 52/2001), D.G.R. 23 aprile 2004, n. 1105).

Nel contesto rientrano i seguenti principali consorzi di tutela dei prodotti tipici:

- Formaggio Asiago D.O.P.
- Formaggio Montasio D.O.P.
- Formaggio Grana Padano D.O.P.

- Casatella trevigiana D.O.P.
- Formaggio Taleggio D.O.P.
- Radicchio Treviso- Castelfranco precoce I.G.P.
- Radicchio Treviso- Castelfranco tardivo I.G.P.

fra i vini:

- Prosecco D.O.C.
- Marca Trevigiana I.G.T.
- Delle Venezie I.G.T.

17 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI

La Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” detta le norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi*”, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta.

Di seguito è eseguita la verifica dell’idoneità dell’impianto rispetto ai criteri citati nella norma.

Si specifica che alcuni criteri sono stati ridefiniti dal *Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali* della Regione Veneto predisposto ai sensi degli articoli 10 e 11 della norma in esame.

L’articolo 21 della L.R. “*requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti*” cita:

“2. *I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.*

3. *Quanto previsto al comma 2 non si applica:*

a) *alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*

b) *agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all’interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 . (24)”*

Il P.I. del Comune di Trevignano riporta la seguente destinazione del sito:

◇ Prescrizioni da Piano degli Interventi - Zto E2

La destinazione urbanistica è, quindi, idonea.

Nell'articolo 32 della suddetta L.R. sono indicate le norme generali per le discariche:

“3. Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune. Detto parere, in assenza di diversa previsione statutaria, è di competenza del Consiglio comunale.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) si considera nuova discarica anche l'ampliamento di una discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità in volume di rifiuti smaltibili nella stessa;

b) si considerano non più in attività le discariche per le quali sia stato ultimato l'intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.”

Il progetto propone l'ampliamento di una discarica per rifiuti inerti (ex discariche di seconda categoria tipo A), che è esclusa dal comma 3 dell'art. 32.

Non vi sono ulteriori indicazioni per le discariche per rifiuti inerti.

18 VERIFICA DELLA COLLOCAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2003

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Gli allegati definiscono i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (allegato 1) e i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario (allegato 2).

Nel presente paragrafo è verificata la collocazione del progetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003. Si prende in considerazione, in particolare, l'allegato 1, punto 1.1. “*ubicazione*” relativo agli impianti per rifiuti inerti.

L'analisi è eseguita ripetendo lo schema adottato dalla normativa in questione; sono prima descritte le aree in cui non è consentita l'ubicazione di discariche per rifiuti non pericolosi e di seguito le condizioni locali di accettabilità, ossia quei parametri che servono alla valutazione del giudizio di idoneità del sito, ma che non lo pregiudicano a priori. La normativa richiamata dai criteri di ubicazione è stata aggiornata con la più recente legislazione.

18.1 AREE IN CUI NON È CONSENTITA L'UBICAZIONE DI DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

“Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;”

La Legge 18 maggio 1989, n. 183, “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”, ha “*per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle*

acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi". Per raggiungere tale fine, è istituita l'autorità di bacino la quale elabora il Piano di bacino "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

L'articolo 17 "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino", comma 3, lettera m) riporta: "l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;".

Lo strumento che attua quanto espresso è il Piano di Assetto Idrogeologico.

La modalità di redazione del P.A.I. è stata successivamente perfezionata dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (conversione in Legge del D.L. 11 giugno 1998, n. 180) e dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"

Il Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Sile e della Pianura tra Sile e Livenza non individua, in corrispondenza del sito in esame, zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico.

"- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;"

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Nell'allegato A del Decreto sono elencati gli habitat naturali di interesse comunitario, con relativo codice NATURA 2000, la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Negli allegati B, D ed E sono riportate le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

L'articolo 2 definisce i termini di *"habitat naturali"*, *"habitat naturali di interesse comunitario"*, *"tipi di habitat naturali prioritari"*, *"stato di conservazione di un habitat naturale"*, *"habitat di una specie"*, *"specie di interesse comunitario"*, *"specie prioritarie"*, *"stato di conservazione di una specie"*, *"sito di importanza comunitaria"*, *"zona speciale di conservazione"*, *"esemplare"*, *"aree di collegamento ecologico funzionale"*. In particolare viene fatto riferimento agli elenchi riportati negli allegati A, B, C e D.

L'articolo 3 riporta: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.), per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (Z.P.S.) denominata "Natura 2000". Il Ministro dell'ambiente designa successivamente con proprio decreto i siti individuati quali "Zone speciali di conservazione".*

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007 e D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008.

L'area in esame non ricade entro i Siti di Importanza Comunitaria né entro le Zone di Protezione Speciale.

"- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152."

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'articolo 21, *"Modifiche al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236"* rientra nel Titolo III *"Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi"*, Capo I *"Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento e salvaguardia degli usi sostenibili"*. Il Comma 1 riporta il testo sostitutivo dell'articolo 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236: *"1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."*

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è stato abrogato e sostituito dalla Parte Terza dal D.Lgs 11 aprile 2006 n. 152. Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, nella Parte Terza *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* ha l'obiettivo tra l'altro di prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Gli obiettivi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. sono ripresi dall'art. 94 *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e*

sotterranee destinate al consumo umano” del D.Lgs 11 aprile 2006 n. 152 ed attuati dal Piano di Tutela della Acque.

Il sito non ricade all'interno della zona di tutela assoluta e di rispetto di pozzi di approvvigionamento idrico.

Il sito non ricade nella zona di protezione per le acque sotterranee individuata dal Piano di Tutela delle Acque.

“- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”

Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”*, ha per oggetto la tutela dei beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale. L'Articolo 146 *“Beni tutelati per legge”* elenca gli elementi territoriali oggetto di vincolo paesaggistico.

Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è stato abrogato dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a sua volta corretto ed integrato dal D. Lgs 24 marzo 2006, n. 157.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, ha per oggetto la tutela dei beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale.

Nella Parte terza, Titolo I, capo II, l'Articolo 142 *“Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006)”* riprende i contenuti dell'art. 146 del D.Lgs. 490/99. Il comma 1 riporta l'elenco dei beni da tutelare per il loro interesse paesaggistico. Gli altri commi riportano alcune precisazioni fra le quali è da citare che sono esclusi i beni indicati al punto c), che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente.

L'elenco dei beni da tutelare è il seguente:

“a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.”

Il sito non rientra nei contesti elencati.

“- In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale.”

Il sito non rientra nei contesti elencati.

“- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;”

Il sito non rientra nei contesti elencati.

“- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita;”

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza non individua il sito come rientrante in zone a pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico.

“- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;”

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “*Legge quadro sulle aree protette*”, ha per fine la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

L'articolo 6 “*Misure di salvaguardia*” evidenzia che “*in caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia*”. Il comma 3 riporta le limitazioni agli interventi nelle zone ricadenti nelle aree protette.

L'attuale Elenco ufficiale delle aree protette è quello definito dal 5° *Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003)*. Le aree protette rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette e comprendono: i Parchi Nazionali, i Parchi naturali Regionali e Interregionali, le Riserve naturali Statali, le Riserve naturali Regionali, le Zone umide di interesse Internazionale, le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC - SIC), le aree di reperimento terrestri e marine e le altre aree naturali protette.

Il sito non rientra nei contesti elencati.

18.2 CONDIZIONI LOCALI DI ACCETTABILITÀ

“Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati;”

Per l'individuazione dei centri abitati si fa riferimento alla definizione riportata nel codice della strada: “*per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili,*

costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

Il centro abitato più prossimo è Trevignano (capoluogo) ed è situato a 670 m dal sito d'intervento.

“- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;”

La discarica ricade parzialmente entro la fascia di rispetto della Strada Provinciale n. 68 “*di Istrana*”. Entro tale fascia non sono previste nuove edificazione ma solo il ripristino morfologico della porzione di cava in essa ricadente attraverso l'attività di discarica. Gli interventi finali, inoltre, rientrano nella categoria “*piantumazione e sistemazione a verde*” specificatamente consentite dalle Norme di Attuazione.

“Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.”

L'intervento ricade in un sito di cava in cui è stata svolta l'attività di discarica trattandosi di ampliamento. La realizzazione del progetto permetterà il ripristino morfologico della porzione di cava interessata.

19 ALTRI VINCOLI

L'area d'intervento non è attraversata da reti o impianti tecnologici.

Non sono stati individuati altri vincoli per il sito in oggetto.

20 CONCLUSIONI

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l' area d'intervento non ricade nelle seguenti zone:

- aree di tutela paesaggistica;
- parchi o riserve naturali;
- Siti di Importanza Comunitaria;
- Zone di Protezione Speciale;
- zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- area tributaria della laguna di Venezia;
- piani di area istituiti dal P.T.R.C.;
- area sensibile dai punti di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee;
- area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici;
- area a pericolosità geologica
- zona di attenzione geologica
- area a pericolosità idraulica
- area a rischio idraulico;
- zona di attenzione idraulica
- area a pericolosità da valanga
- area a scolo meccanico;
- zone con ritrovamenti di interesse archeologico;
- aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi).

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore.